SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

Presidente Pag. 777, 780, 781 e passim
AGRIMI
COPPOLA
DE CAROLIS
FILETTI
FOLLIERI, relatore alla Commissione 780, 781
782 e passim
GALANTE GARRONE 778, 779, 784 e passim
GALANTE GARRONE 778, 779, 784 e passim LICINI 780, 784, 785 e passim
LICINI
LICINI
LICINI

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

DE CAROLIS, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dalla discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Possiamo riprendere la discussione interrotta ieri quando era al nostro esame l'arti-

colo 19, al quale il senatore Galante Garrone aveva presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo comma la parola: « remunerato » con l'altra: « retribuito ».

GALANTE GARRONE. Come risulta dal resoconto sommario, in realtà io non avevo illustrato il mio emendamento, ma l'avevo soltanto accennato. Credo quindi che sarebbe necessario riprendere in esame l'articolo nel suo insieme.

Prima di tutto voglio ringraziare il Presidente che si è fatto ieri portatore del mio desiderio di rinviare la discussione degli articoli dal 19 al 24, non potendo io essere presente; e colgo l'occasione per ringraziare la Commissione che ha accolto tale proposta.

Vorrei dire, per quanto riguarda l'articolo 19 e, per non ripetermi, anche con riferimento agli articoli immediatamente successivi, che non mi piacciono le parole: « remunerazione » e « mercede » tramandate a noi dall'ordinamento penitenziario firmato da Rocco e dal precedente del 1889 con le modifiche del 1911. Si potrebbero fare alcune osservazioni anche dal punto di vista etimologico a dimostrazione dell'inopportunità di usare queste parole, ma si rischierebbe di andare troppo lontano.

In questa sede mi interessa sottolineare quanto a tutti noi hanno fatto presente i detenuti della casa penale di Santa Teresa di Firenze. Essi illustrano in una lettera quale situazione determinerebbe l'approvazione del disegno di legge che stiamo esaminando nel testo che ci sta davanti. Vorrei leggere la loro lettera, proprio perchè ne rimanga traccia nel resoconto stenografico di questa seduta. I detenuti di Firenze scrivono:

« Come potrà vedere, i punti sui quali insistiamo sono di estrema importanza per una effettiva evoluzione del trattamento penitenziario e per le finalità che esso si propone. Il problema più grosso è quello del lavoro, la cui disciplina è rimasta inalterata rispetto al precedente progetto. In effetti, a parte le ragioni di incostituzionalità, i detenuti verrebbero a percepire una mercede di poco superiore a quella attuale. Infatti, calcolando i

2/3 di una tariffa sindacale media di 600 lire l'ora, ai detenuti verrebbero pagate 400 lire l'ora. Su questa cifra bisogna calcolare 1/10 per gli obblighi assicurativi, cioè 40 lire per ogni ora di lavoro. Dalle 400 lire vengono prima detratti i 3/10: rimangono 280 lire. Dalle 280 lire viene poi detratto il decimo assicurativo calcolato sulle 400 lire iniziali. Il rimanente è di lire 240. Moltiplicando per 40 ore settimanali e per 4,5 settimane mensili si ha una mercede di lire 43.200 mensili. Di queste 43.200 line il detenuto può disporre solo dei 3/5 (articolo 23) e cioè di una cifra pari a lire 25.920. Sinceramente, non riteniamo che ciò possa far nascere nel detenuto amore per il lavoro, nè una tale retribuzione può risolvere i suoi problemi economici e, di conseguenza, il lavoro finisce con l'essere vissuto come una brutale coercizione dato il suo carattere di obbligatorietà. Ma al di là di ciò c'è il grosso problema di incostituzionalità che va necessariamente tenuto presente, soprattutto se si considera che alla medesima disciplina soggiaceranno anche quei detenuti immessi in regime di semilibertà, come sembra che si deduca dal progetto di legge ».

Queste le parole dei detenuti fiorentini, che sono poi quelle di tutti i detenuti italiani.

Al di là e al di sopra delle enunciazioni di principio, che costano molto poco, penso che è nostro dovere fare in modo che il lavoro dei detenuti divenga un momento importante sulla via del loro reinserimento nella vita sociale di cui tanto si parla; dobbiamo considerarlo una cosa seria, una cosa costituzionalmente garantita. Quindi la proposta che io faccio è una proposta radicale (salvo poi ripiegare su proposte subordinate), cioè quella di equiparare pienamente il lavoro del detenuti al lavoro del libero cittadino. Non mi nascondo che proporre senz'altro l'emendamento al secondo comma dell'articolo 19 tendente a sostituire la parola: « renumerato » con l'altra « retnibuito » può comportare il rischio che nel caso che tale emendamento venga respinto, automaticamente dovrebbero ritenersi superati ed assorbiti anche gli emendamenti successivi.

Proprio a causa di questa preoccupazione ho voluto fare un quadro di insieme di questo particolare aspetto della materia al nostro esame e chiedo che gli articoli dal 19 al 24 siano esaminati nella loro completezza e nella loro organicità, e che ogni singolo componente la nostra Commissione esprima la sua opinione sulla mia proposta di fondo che, ripeto, consiste nell'equiparazione del lavoro dei detenuti al lavoro dei diberi cittadini.

S A B A D I N I . Vorrei fare un'osservazione sul quinto comma dell'articolo 19 in esame. Esso recita: «L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti l'attitudine alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale ». Io credo che l'espressione «l'attitudine alle normali condizioni lavorative » non sia sufficientemente chiara. Proporrei che si dica invece: « al fine di fare acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale ».

Nelle nostre visite effettuate anche di recente abbiamo sentito che molte osservazioni dei detenuti consistono nel fatto che essi sono costretti ad eseguire sempre lo stesso lavoro: sempre chiodo, sempre bullone o sempre vite. In tal modo essi acquisiscono una attitudine alla normale condizione lavorativa, ma non svolgono certo un tipo di lavoro sufficiente a fare acquisire loro una capacità professionale utile al reinserimento sociale.

Penserei che sostituire questo concetto di « attitudine » con de parole: « preparazione professionale adeguata » farebbe meglio risaltare la finalità rieducativa che il legislatore si propone. Proporrei perciò di sostituire alla parola: « attitudine » le parole: « preparazione professionale adeguata », che mettono in rilievo, ripeto, il fine particolare cui tende il lavoro. E ciò tenuto conto positivamente delle osservazioni del collega Galante Garrone.

GALANTE GARRONE. Da parte mia propongo di sostituire, al secondo com-

ma, la parola: « remunerato » con la parola: « retribuito ».

PETRELLA. Sono venuto a conoscenza proprio in questi giorni di una situazione che voglio rendere nota alla Commissione, per dire che c'è una tematica specifica di cui bisogna tener conto circa il lavoro dei detenuti. Una ditta milanese ha messo in cassa integrazione quasi tutti i suoi dipendenti adducendo falsamente il motivo che non aveva lavoro per essi, mentre la causa vera era quella di aver stipulato un contratto di appalto con il carcere di San Vittore. Strana ditta, questa, che ripartiva la sua produzione tra il lavoro carcerario e quello di uno dei manicomi della provincia di Milano, mentre metteva in cassa integrazione gli operai. E una cosa che viola anche la legge, perchè questa fa divieto all'intermediazione del lavoro, sicchè sorge anche il quesito giuridico, abbastanza fondato, della sussistenza di responsabilità addirittura penali a carico di coloro che hanno stipulato un contratto del genere. Il problema del lavoro carcerario. quale emblematicamente può vedersi da quanto ho detto sopra, che è un fatto concreto, riguarda chi deve organizzare tale lavoro e come deve essere organizzato; se cioè il sistema degli appalti, che sono veri e propri appalti di manodopera vietati dalla legge, debba continuare, oppure se non debba farsi carico all'Amministrazione penitenziaria di organizzare direttamente tale lavoro. soluzione questa, peraltro, scelta da numerose legislazioni estere. In questo contesto è chiaro che anche il problema della remunerazione del lavoro, così come impostato dal senatore Galante Garrone, acquista un'altra dimensione, perchè potrebbe adattarsi alle specifiche caratteristiche del lavoro carcerario ove questo fosse organizzato e gestito direttamente dall'Amministrazione penitenziaria. Questo è uno dei problemi che, a mio parere, dobbiamo farci carico di affrontare in questa sede tenendo conto che il duplice sfruttamento del lavoro del detenuto, quando si manifesta nella forma dell'appalto, è quanto di più spregevole si possa immaginare anche dal punto di vista morale. E qui dovrebbe esserci di conforto la parola del

Ministro, perchè sulle possibilità di organizzare il lavoro carcerario da parte dell'Amministrazione competente noi dovremmo saperne di più, cioè che cosa si può organizzare, quando si potrà organizzare, e anche come.

FILETTI. In relazione all'articolo 19 ritengo che debba essere mantenuta la dizione originaria del secondo comma, che fa riferimento alla remunerazione più che alla retribuzione, perchè non mi sembra giusto che possa parificarsi il lavoro del detenuto a quello di un libero cittadino. Vi deve essere una certa differenza, a mio avviso, anche alle spese che riguardano l'esecuzione della pena, e a tali spese può partecipare contribuendo con una parte di quello che è il suo lavoro. Mi sembra che a questo principio sia ispirato il successivo articolo 21.

LICINI. Se prendiamo il lavoro in sè, non è logico, una volta che il lavoratore detenuto svolga normalmente la sua attività lavorativa, lo si consideri come una sottospecie umana e si tagli una fetta della sua retribuzione. C'è però, a mio avviso, un fatto da tenere presente: per i detenuti per i quali il lavoro è obbligatorio - articolo 19, terzo comma — esiste una certa illogicità nel raffronto lavoro-retribuzione, illogicità messa in luce anche dall'articolo 21. Infatti. quando in questo si dice: « Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali », si pone in essere un parametro che non esiste nel lavoro libero, perchè se in questo il dipendente non lavora, cioè non esegue le sue mansioni, viene a configurarsi la giusta causa che ne determina il licenziamento. Non possiamo invece licenziare colui che è obbligato a lavorare. In tale caso potremmo avere un detenuto che accetta di lavorare perchè vi è obbligato, ma che in pratica non lavora: questo detenuto viene pagato con la stessa mercede che è corrisposta a coloro che svolgono normalmente il loro lavoro? Gradirei qualche chiarimento in merito.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti al testo dell'articolo 19.

Un primo emendamento presentato al secondo comma dal senatore Galante Garrone chiede che sia sostituita la parola: « remunerato » con la parola: « retribuito », per cui il secondo comma suonerebbe come segue: « Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è retribuito ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Vorrei dire, sugli articoli che sono oggi sottoposti al nostro esame, che a me pare pericoloso, ai fini della celerità del nostro lavoro, rimettere tutto sul tappeto, perchè su questi argomenti il senatore Galante Garrone e gli altri colleghi che hanno fatto parte della Sottocommissione possono dare atto che la discussione è stata molto lunga. Dico subito che le antiche frasi e le antiche parole che si ritrovano in questo disegno di legge, e che provengono dal decreto del 1931, e forse anche da quello del 1911, vengono oggi assunte con un nuovo significato.

Vengono assunte con un nuovo spirito, però sono parole che disciplinano una nuova situazione di carattere direi anche politico.

Vorrei ricordare poi che di recente il Ministro ha elevato i minimi di retribuzione giornaliera per i condannati, portandoli a cifre che sfiorano i livelli stabiliti dai contratti nazionali collettivi per le singole categorie. Tutto questa ha costituito materia di lunga discussione non soltanto oggi, ma anche nel passato, poichè l'equiparazione del detenuto al lavoratore libero è pericolosa per tanti motivi, ma soprattutto dal punto di vista della possibilità di reperire lavoro per i detenuti. Se noi pretendessimo dalle ditte che attraverso gli appalti utilizzano i detenuti nelle loro attività industriali, che gli stessi detenuti venissero compensati come gli altri lavoratori liberi, credo che ci troveremmo ben presto senza la possibilità di impiegare i nostri detenuti.

Per questi fondamentali motivi, che ho cercato di riassumere brevissimamente, credo sia opportuno lasciare immutato sia il secondo comma dell'articolo 19 sia i successivi, in quanto le norme che essi dettano tutela-

56° Resoconto sten. (28 novembre 1973)

2ª COMMISSIONE

no in modo perfettamente equilibrato — a mio avviso — gli interessi dei detenuti che lavorano e dei liberi lavoratori.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia*. Condivido le argomentazioni del senatore Follieri e mi associo alle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede la parola per dichiarazioni di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Galante Garrone al secondo comma dell'articolo 19 al nostro esame, tendente a sostituire la parola: « remunerato » con l'altra « retribuito ».

(Non è approvato).

Passiamo all'altro emendamento presentato al quinto comma dell'articolo in esame dal senatore Sabadini, tendente a sostituire le parole: « l'attitudine » con le altre: « una preparazione professionale adeguata ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'accoglimento di quest'emendamento.

Z A G A R I, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Sabadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del collega Sabadini al quale relatore e Governo si sono dichiarati favorevoli. (È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 19 così come risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 20.

(Modalità del lavoro)

L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, or-

ganizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del dicottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

PETRELLA. Per quest'articolo (20) valgono le osservazioni che ho fatto in precedenza. Mi domando se dobbiamo conservare il sistema degli appalti di mano d'opera carceraria, o se non sia il caso di prevedere - con le debite cautele - una diversa concezione del lavoro dei detenuti, organizzato e diretto dalla stessa amministrazione carceraria. So bene che questo presuppone un adeguamento di tutte le strutture del settore, e mi trovo io stesso imbarazzato davanti alla soppressione o meno di una parte dell'articolo. Infatti bisogna tener presente che a volte, anche se il lavoro carcerario viene prestato in condizioni del tutto inadeguate, sono gli stessi detenuti che desiderano essere impiegati in certi tipi di lavoro. L'attività lavorativa organizzata dall'amministrazione carceraria dovrebbe essere più utilizzabile come mezzo terapeutico: il che non mi sembra trascurabile. Gradirei sapere qual è l'opinione del signor Ministro sulle possibilità esistenti in questo senso.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Devo innanzitutto dire che sono totalmente d'accordo sui principi ispiratori di una simile proposta, però è mio dovere precisare che le condizioni in cui si trova l'amministrazione carceraria sono assolutamente inadeguate ad affrontare un problema di questo genere. Mentre per la questione del vettovagliamento, che abbiamo affrontato di recente,

esiste qualche possibilità di positiva soluzione, per portare sul piano della concretezza l'auspicio del senatore Petrella sarebbe necessaria una ristrutturazione talmente vasta dell'amministrazione competente, che automaticamente si rende impossibile procedere in quella direzione. Il Governo è tendenziamente d'accordo con la proposta del senatore Petrella e continuerà a studiare tutte le eventuali possibilità di accoglierla, ma allo stato delle cose, voler insistere su un tale proponimento vorrebbe dire rischiare di arenare anche quel poco che in tal senso stiamo cercando di fare.

COPPOLA. Mi sembra tuttavia che l'inizio dell'articolo 20 dia una certa direzione programmatica all'organizzazione del lavoro dei detenuti, la quale, unita alle dichiarazioni giuste e responsabili del signor Ministro, può rappresentare un accoglimento delle indicazioni del senatore Petrella.

SABADINI. Sono d'accordo su quanto ha detto il collega Petrella, e non vorrei appesantire la discussione portando altri argomenti. Tuttavia, dato che siamo in tema di organizzazione del lavoro dei detenuti vorrei domandare se non sarebbe più facile per la stessa amministrazione penitenziaria li'organizzazione del lavoro sia esterno che interno avvalendosi della collaborazione delle Regioni, ad esempio, cui è demandata la preparazione professionale, delle province e degli enti locali interessati, i quali potrebbero concorrere a reperire posti di lavoro. Si potrebbe dire che « l'amministrazione penitenziaria, in collaborazione con la Regione, le amministrazioni della Provincia e dei Comuni in cui ha sede l'istituto penitenziario, prende tutte le iniziative...». Vorrei sapere cosa ne pensano i colleghi.

Z A G A R I, Ministro di grazia e giustizia. Data l'importanza di questo problema e il suo carattere effettivamente essenziale anche ai fini del rinnovamento di fondo che si vuole realizzare con il disegno di legge in questione, credo che il Governo potrebbe fare un tentativo di questo genere: studiare a fon-

do il problema nel senso che si dia una risposta precisa a questa prima affermazione, che l'Amministrazione si impegna a prendere ogni misura atta ad assicurare la definizione di tutte le iniziative e a fare poi una relazione alla Commissione, che naturalmente la discuterebbe per stabilire dei criteri tenuto conto della realtà dei fatti, cioè di quello che è l'attuale stato dell'Amministrazione penitenziaria e delle sue possibilità. Se la Commissione è d'accordo potremmo stabilire questo.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Credo che, dopo le dichiarazioni del Ministro, che sono rassicuranti in proposito, e dopo un voto che potrebbe anche concludere questa discussione, nel senso che il Governo studi la possibilità di organizzare direttamente, senza il tramite di ditte e di appalti, il lavoro nelle carceri, noi potremmo essere soddisfatti prendendo atto che il Governo marcia su questa strada, anche se oggi non esistono ancora i mezzi per poter procedere a quello che sarebbe l'optimum del lavoro negli stabilimenti carcerari.

PRESIDENTE. Da affidare cioè agli stenografi, senza farne un ordine del giorno.

PETRELLA. A mio avviso, questa è una questione che è praticamente comune alla volontà di tutti, quindi potremmo tradurla senz'altro in un ordine del giorno che avrebbe il suo valore e il suo peso.

Z A G A R I, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo considera l'osservazione fatta dal senatore Sabadini molto importante, anche se con ciò non voglio dire che essa rientri in una linea generale che il Governo vuole seguire nell'Amministrazione penitenziaria, cioè delegare alle Regioni quante più materie è possibile e associarle dove è possibile

PRESIDENTE. Desidero chiarire che, una volta messo in votazione l'articolo, non si potrà più presentare un eventuale ordine del giorno in merito.

2^a COMMISSIONE

PETRELLA. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, vorrei allora presentare il seguente ordine del giorno:

« La 2ª Commissione del Senato, preso atto delle dichiarazioni del Ministro di grazia e giustizia, invita il Governo a predisporre gli opportuni strumenti per evitare l'appalto a favore di privati del lavoro di detenuti, organizzando invece tale lavoro in aziende gestite direttamente dall'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di rendere l'attività lavorativa che si svolge negli istituti carcerari più rispondente alle finalità rieducative della pena ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato all'unanimità).

Pongo ora in votazione l'articolo 20. (E approvato).

Art. 21.

(Commissione per la determinazione delle mercedi)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

Propongo di accantonare quest'articolo, perchè non abbiamo ancora ricevuto il parere della Commissione bilancio. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 22.

(Remunerazione e assegni familiari)

La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 23.

(Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati o internati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequesto salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequesto salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il ri-

56° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1973)

sarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

(È approvato).

Art. 24.

(Peculio)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

(È approvato).

L I C I N I . Abbiamo accantonato l'articolo 21 perchè non abbiamo ancora avuto il parere della Commissione bilancio. Però in caso di accettazione di proposte di modifica il testo dovrà ritornare alla stessa Commissione per un ulteriore esame. Dato quindi quanto già fatto presente dal senatore Galante Garrone, penso che non sarebbe male se discutessimo la questione, in modo che la Commissione bilancio fosse posta di fronte a quello che è il testo approvato dalla nostra Commissione su cui deve esprimere il proprio parere.

GALANTE GARRONE. A me pare che il senatore Licini abbia ragione nel senso che, se per avventura fosse accolto uno degli emendamenti da me proposti a tale articolo, la Commissione bilancio dovrebbe esprimersi su un nuovo testo. Eviteremmo

quindi una inutile perdita di tempo se discutessimo subito la questione.

FILETTI. Sono di parere contrario, perchè non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in sede redigente, per cui quando abbiamo approvato una norma non possiamo tornare indietro.

PRESIDENTE. A mio avviso, quello che possiamo fare è inviare gli emendamenti presentati dal senatore Galante Garrone alla Commissione bilancio perchè li prenda in considerazione. L'articolo 41 del nostro Regolamento parla chiaro in merito.

È opportuno che gli emendamenti vengano presentati ufficialmente, altrimenti non possiamo metterli in discussione.

LICINI. Anche io vorrei fare un'osservazione sull'articolo 21. Non l'avevo fatta in precedenza perchè ritenevo che fosse stato accantonato. Proporrei di introdurre in quest'articolo il concetto secondo cui il lavoro dei detenuti deve essere considerato pari a quello dei cittadini liberi, salvo prevedere delle eccezioni.

Il testo dell'articolo potrebbe suonare come segue: « Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono di regola corrispondenti alle tariffe sindacali. Tuttavia in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto possono essere ridotte in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione...».

PRESIDENTE. Prego i senatori Licini e Galante Garrone di formulare ufficialmente per iscritto i loro emendamenti e di farli pervenire alla presidenza.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei esprimere la mia preoccupazione in relazione all'emendamento proposto dal senatore Licini: esso infatti rischia di ritardare notevolmente l'approvazione del provvedimento in esame, in quanto una modifica di tale genere non potrà essere accettata dalla Commissione bilancio la quale richiederà in proposito quanto meno ulteriori studi ed

approfondimenti. La mia impressione è invece che questa materia in particolare possa trovare soluzioni adeguate all'interno dell'amministrazione penitenziaria e non necessariamente all'esterno.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Emendamenti come quelli proposti pongono degli interrogativi inerenti al maggior onere finanziario e al tipo di copertura da dare loro, ai quali la Commissione bilancio dovrà dare una precisa risposta prima di poter dar via libera al provvedimento. Tutto ciò determinerà un sensibile ritardo nell'approvazione di questa legge. Il Ministro ha espresso una preoccupazione molto fondata: se procediamo a delle modifiche del testo nel senso ora illustrato, saranno richiesti chiarimenti per cui sarà necessario fare accertamenti attraverso gli organi del Ministero di grazia e giustizia e perderemo almeno quindici giorni prima che il disegno di legge al nostro esame possa essere approvato dall'aula.

C O P P O L A. Le argomentazioni in proposito possono essere tante, ma in pratica la decisione spetta agli onorevoli proponenti degli emendamenti. Se essi, alla luce delle considerazioni illustrate e delle preoccupazioni espresse dal Ministro ritengono di non insistere sui loro emendamenti, tutto si risolve; ma se invece essi ritengono, come giustamente è nelle loro possibilità, di dover presentare gli emendamenti, il Presidente non ha altra via da seguire che quella di rimetterli alla 5° Commissione bilancio per averne il parere necessario.

L I C I N I . Vorrei osservare che il testo dell'articolo 21, così come è, non esclude affatto che la mercede spettante al detenuto lavoratore possa essere quella sindacale. Infatti ci si limita a stabilire che non deve essere inferiore ai due terzi di essa. Ciò che mi lascia, per la verità, molto perplesso è il fatto che la fissazione della mercede per i detenuti, in base al « tipo di lavoro, che svolgono, alle loro capacità e rendimento » sia affidata ad una commissione unica che, tra

l'altro, presenta delle caratteristiche elefantiache. Essa è composta « dal direttore generale degli istituti di di prevenzione e di pena. che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ». Praticamente si tratta di una Commissione centrale che dovrebbe valutare le capacità di rendimento del singolo detenuto. Io mi domando su quali basi essa sarà in grado di dare dei giudizi logici. Allora tanto vale affermare che il lavoro dei detenuti ha minor valore di quello dei cittadini liberi e basta. Io ho proposto di affermare che le tariffe spettanti ai lavoratori detenuti sono di regola quelle sindacali, mentre la Commissione è l'organo che, in casi particolari, può ridurre le tariffe sindacali. Il mio concetto di partenza non è quello di aumentare la spesa per la copertura del provvedimento. Ma è chiaro che se questa Commissione vuole salvare la logica non può non far corrispon dere, in genere, la mercede dei detenuti a quella dei lavoratori liberi. Non capisco perchè un detenuto ammesso al lavoro esterno, e che produce come un cittadino libero, debba essere pagato di meno.

GALANTE GARRONE. In seguito all'intervento del senatore Licini, rinuncio ai miei emendamenti, sempre che sia presentato ed approvato l'emendamento proposto dall'onorevole collega tendente a sostituire le parole: « in misura non inferiore ai due terzi delle » contenute nel primo comma con le altre: « di regola in misura pari alle ».

S A B A D I N I . Ritengo che un emendamento del genere possa essere messo senz'altro in votazione in quanto sostanzialmente non altera la previsione di spesa.

PRESIDENTE. A mio parere, se vi fosse una convergenza notevole della Commissione sulle osservazioni fatte dal senatore Licini, si potrebbe predisporre in tal senso un nuovo testo dell'articolo da inviare, co-

me testo sostitutivo di quello in bozza, alla Commissione bilancio per il relativo parere.

MARTINAZZOLI. Ritengo che, in verità, il testo proposto dal senatore Licini sia da meditare attentamente in quanto stabilisce di fatto, come regola generale, l'equiparazione della mercede del lavoro del detenuto alle paghe sindacali. Ora, io non credo che si debba fare una questione in ordine all'equivalenza del lavoro del detenuto rispetto al lavoro libero sotto un profilo astratto, ma piuttosto che vada concretamente verificato se tale equivalenza esiste o meno; e al riguardo penso che sarà difficile contestare che la stessa organizzazione del lavoro del detenuto comporta necessariamente una produttività inferiore. Vorrei inoltre ricordare agli onorevoli commissari che nel disegno di legge di riforma del primo libro del codice penale noi abbiamo stabilito che il mantenimento in carcere è a totale carico dello Stato: pertanto, se vogliamo prevedere che la retribuzione del detenuto deve essere paritaria rispetto a quella del lavoratore libero, dobbiamo tenere conto di tutti gli addendi che la compongono. Perciò, se parificassimo la paga del detenuto alle paghe sindacali, il detenuto, complessivamente, verrebbe a percepire più di quanto non percepisca il lavoratore libero, perchè alla paga sindacale deve essere aggiunta la spesa per il mantenimento.

L I C I N I . Non è esatto, perchè sulla remunerazione dovuta al condannato è prevista una trattenuta.

MARTINAZZOLI. Ma la trattenuta cui fa riferimento il senatore Licini non rappresenta una detrazione per spese di mantenimento bensì una detrazione di somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Insisto quindi nel dire che se si stabilisse l'equiparazione della paga del detenuto alle paghe sindacali si verrebbe a riconoscere a questi una retribuzione superiore a quella che viene riconosciuta al lavoratore libero.

PRESIDENTE. Come ho già detto, se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, si potrebbe rimettere quest'articolo, insieme

all'articolo 40, all'esame della Sottocommissione, che ne predisporrà un nuovo testo da inviare, per il parere, alla Commissione bilancio.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, resta stabilito che la Sottocommissione tornerà a riunirsi oggi nel pomeriggio alle ore 16,30 per l'esame degli articoli accantonati 21 e 40.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione dell'articolo 44-bis, di cui do lettura:

CAPO VI

DIFFERIMENTO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 44-bis.

(Casi di differimento obbligatorio e facoltativo)

L'esecuzione di una pena detentiva e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro sono differite, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, se devono aver luogo:

- 1) contro donna incinta;
- 2) contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

L'esecuzione di una pena e l'assegnazione ad una colonia agricola e ad una casa di lavoro sono differite con provvedimento del magistrato di sorveglianza:

- 1) se è presentata domanda di grazia:
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha portorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre;
- 4) nei casi di pena non superiore a tre anni, su domanda dell'interessato, per non più di tre mesi ove sussistano gravi motivi.

Nel caso indicato nel numero 1) del precedente comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

C O P P O L A. Desidero chiedere un chiarimento in ordine al terzo comma, poichè sono stato assente dai lavori della Sottocommissione proprio in occasione dell'esame di tale articolo. Al punto 1) di tale comma viene stabilito che l'esecuzione di una pena e l'assegnazione ad una colonia agricola e ad una casa di lavoro sono differite con provvedimento del magistrato di sorveglianza se è presentata domanda di grazia: al riguardo vorrei sapere se con ciò si intende che la semplice presentazione della domanda di grazia sospende l'esecuzione della pena.

PETRELLA. Il differimento dell'esecuzione di una pena e dell'assegnazione ad una colonia agricola e ad una casa di lavoro non è obbligatorio, in caso di presentazione della domanda di grazia, ma facoltativo: esso infatti può essere concesso dal giudice di sorveglianza.

COPPOLA. Nell'articolo però è detto « sono differite » e non « possono essere differite ». In base all'attuale dizione sembra quindi che la semplice presentazione della domanda di grazia (che peraltro in questo periodo tutti i detenuti stanno avanzando) faccia sospendere l'esecuzione della pena.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Si potrebbe superare questa difficoltà sostituendo le parole: « sono differite » con le altre: « possono essere differite ».

C O P P O L A. Vorrei adesso passare a considerare il successivo numero 4, sempre nella stessa casistica, il quale prevede il differimento dell'esecuzione della pena « nei casi di pena non superiore a tre anni, su domanda dell'interessato, per non più di tre mesi ove sussistano gravi motivi ». Ci troviamo quindi di fronte all'ipotesi anzitutto di una condanna ad una pena non superiore a tre anni, poi della domanda dell'interessato per quanto concerne l'iniziativa ed infine della sospensione per non più di tre mesi, evidentemente iniziali, ove sussistano gravi motivi da valutarsi dal magistrato di sorveglianza.

FOLLIERI, relatore alla Commssione. Io credo che si possa aggiustare tutto indicando...

Z A G A R I , ministro di grazia e giustizia. Io farei la proposta di modificare il primo comma dell'articolo 44-bis come segue: « L'esecuzione di una pena detentiva e della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è differita ovvero sospesa se già iniziata », perchè questo punto non è stato considerato.

Al comma terzo proporrei di sostituire il seguente: «L'esecuzione di una pena detentiva o della misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere differita ovvero sospesa se già iniziata: 1) se è presentata domanda di grazia: 2) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica e psichica; 3) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri; 4) su domanda dell'interessato, per non più di tre mesi, ove sussistano gravi motivi ».

Al comma quarto proporrei di aggiungere quanto segue: « Il differimento o la sospensione cessa comunque appena al magistrato di sorveglianza è pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia ».

Tra il quarto e il quinto comma proporrei di inserire quanto segue: « Nel caso indicato nel numero 2 il differimento o la sospensione cessa quando lo stato di gravità ha termine ».

Proporrei infine di sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Nel caso indicato nel

numero 3 il differimento o la sospensione cessa quando il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

P R E S I D E N T E . Se non c'è nessun altro che chiede la parola passiamo all'esame degli emendamenti proposti dal Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 44-bis: « Casi di differimento obbligatorio e facoltativo ». Il titolo viene modificato come segue: « Casi di differimento o di sospensione obbligatori e facoltativi ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento relativo alla modifica dell'intitolazione dell'articolo 44-bis come precedentemente indicato.

(È approvato).

- PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione del primo comma con il seguente:
- « L'esecuzione di una pena detentiva e della misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro è differita, ovvero sospesa se già iniziata, quando deve aver luogo:
 - 1) contro donna incinta;
- 2) contro donna che ha partorito da meno di sei mesi ».

Manca però il riferimento al magistrato di sorveglianza.

- S A B A D I N I . Mi sembra che ci sia una norma generale che stabilisce le funzioni del magistrato di sorveglianza.
- PRESIDENTE. Si, questa norma generale è contenuta nell'articolo 64. È chiaro allora che nella norma che stiamo esaminando non sappiamo da parte di chi viene deciso il provvedimento o la sua sospensione.
- FILETTI. Nell'articolo 64 è detto in maniera molto chiara.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Ministro di grazia e giustizia al comma primo dell'articolo 44-bis.

(È approvato).

Viene poi un emendamento sostitutivo del terzo comma col seguente:

- « L'esecuzione di una pena detentiva o della misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere differita, ovvero sospesa se già iniziata:
 - 1) se è presentata domanda di grazia;
- 2) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica o psichica;
- 3) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri;
- 4) su domanda dell'interessato, per non più di tre mesi, ove sussistano gravi motivi ».
- FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.
- PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo anzidetto.

(È approvato).

Il Ministro di grazia e giustizia ha presentato un altro emendamento chiedendo di aggiungere al quarto comma le seguenti parole:

« Nel caso indicato nel numero 1 del precedente comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. « Il differimento o

56° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1973)

la sospensione cessa comunque appena al magistrato di sorveglianza è pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui sopra.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il quarto, un comma del seguente tenore:

« Nel caso indicato nel numero 2 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine quando cessa lo stato di gravità ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Sono favorevole a tale emendamento.

PETRELLA. L'espressione « stato di gravità » dal punto di vista linguistico non mi pare adeguata: proporrei pertanto di sostituirla con la seguente: « gravità della malattia ».

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Concordo sulla dizione suggerita dal senatore Petrella.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Anche il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo, tendente ad aggiungere dopo il quarto comma il seguente:

« Nel caso indicato nel numero 2 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine quando cessa la gravità della malattia ».

(È approvato).

È stato infine presentato sempre dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con un altro del seguente tenore:

« Nel caso indicato nel numero 3 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine quando il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma presentato dall'onorevole rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 44-bis, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 44-ter.

(Infermità psichica sopravvenuta al condannato)

Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Può disporsi che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa.

56° Resoconto sten. (28 novembre 1973)

A G R I M I . Riterrei opportuno sostituire l'attuale dizione della rubrica con la seguente: « Sopravvenuta infermità psichica del condannato », che mi pare più scorrevole.

GALANTE GARRONE. Per quanto mi riguarda mi preoccupo invece della ipotesi dell'infermità psichica sopravvenuta ad un internato in una colonia agricola o in una casa di lavoro al niguardo non intendo proporre immediatamente un emendamento: vorrei però sapere se esiste una norma che preveda tale ipotesi.

P E T R E L L A . Mi pare che nel codice di procedura penale sia già prevista una disposizione apposita.

C O P P O L A . Nel primo comma dell'articolo in esame, si potrebbe altrimenti aggiungere dopo le parole: « negli istituti destinati all'esecuzione della pena » le altre: « o di una misura di sicurezza ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. L'articolo 212, secondo capoverso, del codice penale, che non è stato da noi modificato, recita espressamente: « Se la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva è colpita da infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario ovvero in una casa di cura ». Il caso prospettato dal senatore Galante Garrone è quindi previsto legislativamente: è inutile pertanto prevedere una ulteriore disposizione analoga.

PETRELLA. Indubbiamente la regolamentazione più congrua del caso in questione è proprio quella prevista dall'articolo 212 del codice penale.

GALANTE GARRONE. Rinuncio allora a presentare un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore Agrimi ha presentato un emendamento tendente a sosti-

tuire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Sopravvenuta infermità psichica del condannato ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole a tale emendamento.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Anche io mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti. (*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 44-ter quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

GALANTE GARRONE. In seguito alla modifica introdotta alla rubrica dell'articolo 44-bis, anche la rubrica del Capo VI « Differimento dell'esecuzione della pena » andrebbe, a mio parere, sostituita dalla seguente: « Differimento e sospensione dell'esecuzione della pena o delle misure di sicurezza detentive ».

PRESIDENTE. La rubrica del Capo VI suona come segue: « Differimento della esecuzione della pena ». Il senatore Galante Garrone propone di emendarla in modo che essa reciti: « Differimento e sospensione dell'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza detentive ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Condivido l'utilità di questa modifica, quindi sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dal collega Galante Garrone alla rubrica del Capo VI.

Z A G A R I , ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti la rubrica del Capo VI così come risulta con

56° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1973)

l'emendamento presentato dal collega Galante Garrone.

(È approvata).

Passiamo al Capo VII, articolo 44-quater.

CAPO VII

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 44-quater.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al comma successivo siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. L'osservazione può essere compiuta, su istanza dell'interessato, prima della esecuzione della pena, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il reo non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua stessa famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

MARTINAZZOLI. Sono costretto a impegnare qualche minuto del tempo a nostra disposizioni per ribadire in sede di Commissione la mia contrarietà non tanto alla sostanza della norma quanto al tipo di soluzione adottato, che secondo me non tiene conto dell'esame complessivo della situazione. Ricordo che in tema di probation la Commissione si impegnò a lungo, soprattutto per merito del collega Sabadini, in sede di revisione del libro primo del codice penale ed il dibattito si concluse allora con una rinunzia non già motivata da contrarietà di principio, ma dalla consapevolezza della difficoltà di risolvere in termini appaganti un problema che tutti sapevamo che non si risolve scrivendo semplicemente qualcosa in una norma, ma potendo contare su un adeguato retroterra organizzativo e su una struttura che evidentemente non si possono inventare.

Naturalmente sono io il primo a riconoscere che cente strutture non si realizzano prima di una scelta di principio ben precisa, tuttavia ho voluto ricordare i motivi che hanno portato a certe decisioni. Non credo che le difficoltà contro cui ci imbatte-

remmo allora siano superate. Allora discutendosi dell'ordinamento penitenziario surrettiziamente in modo imperfetto, salta fuori una norma di questo tipo: la quale è importante, va accettata e adottata purchè però si abbia l'avvertenza e il coraggio di verificarne la congruità nel contesto organico e generale del problema della prevenzione e della sicurezza sociale. Ma cosa è che secondo me rende qui inaccettabile questa disposizione? La pretesa di scavalcare una situazione certamente intollerabile qual è quella attualmente registrabile nelle carceri, squilibrandola in avanti, sommando a vecchi istituti che abbiamo mantenuto istituti nuovi, che sono di segno e di valenza talmente diversi da finire col diventare incompatibili. Le riforme si fanno con delle scelte radicali che abbiano un senso e una motivazione che le qualifichi; senza di che io temo si passi da una situazione estremamente negativa alla enunciazione più che altro predicatoria di una sorta di difficoltà che però urta contro una verifica realistica dei problemi che abbiamo davanti.

Rifacendoci al libro primo del codice penale, vediamo che per i minori di 18 anni è prevista la possibilità di accesso al perdono giudiziale per pene inferiori ai tre anni; è prevista inoltre la sospensione condiizonale della pena, che abbiamo mantenuto integralmente nei suoi presupposti, dotandola però di una ampiezza nuova poichè il tetto è stato portato da uno a due anni di pena effettiva ed inoltre si è andati oltre una certa sentenza della Corte costituzionale in quanto abbiamo stabilito che è possibile concedere più di una volta la sospensione condizionale, purchè si rimanga entro il tetto dei due anni: cosa che la Corte costituzionale non aveva ammesso.

Ripeto, c'è questa situazione. E giungiamo alla *probation*. Ma allora l'istituto di cui all'articolo 44 quando sarebbe applicabile? Secondo me in due casi e in modi egualmente negativi.

Possiamo immaginare che il *probation* venga applicato quando il giudice del dibattimento abbia espresso un pronostico negativo in ordine alla condotta futura del condannato tale da averlo portato a negargli la sospensione condizionale della pena. In questo caso avremo la strana stuazione che a questo tipo di gudizio potrebbe succedere un giudizio capovolto e contraddittorio: è chiaro infatti che l'ammissibilità al probation è pure ancorata ad un giudizio abbastanza simile che — pur se formulato attraverso una osservazione che non è quella del giudice del dibattimento — riposa sugli stessi presupposti.

Ma l'ipotesi probabilmente più tipica sarà un'altra: si avrà cioè l'accesso al probation da parte di recidivi reiterati e magari specifici, in quanto evidentemente si avrà la possibilità di accesso al probation da parte di chi ha già usufruito dell'istituto della condizionale, consumandolo anche in più rate: il che significa che il probation cadrà nella situazione meno adatta. Io ritengo infatti che l'istituto in questione ha un senso se incide non a livello di una situazione di recidività reiterata ma - direi - molto più a monte, cioè dove appunto deve incidere come strumento di recupero immediato rispetto ad una condotta illecita, che non è però rappresentativa di un comportamento tipico del soggetto. In altri termini, non si può aggiungere, a mio parere, ad un probation cieco, qual è la nostra condizionale, un probation come quello che si vuole introdurre: occorre fare una scelta tra le due ipotesi.

Ora, il probation costituisce sicuramente uno strumento più affinato, più serio di quanto non sia la nostra condizionale, purchè si abbia il coraggio di dire a questo punto che esso è incompatibile con quest'ultima: quanto meno è incompatibile con un meccanismo aggiuntivo dell'uno all'altra. Se dovessi ragionare in via di ipotesi, direi, in modo molto rudimentale, che vi è una possibilità di costruzione complessiva e alternativa dei due istituti. Potrei, per esempio, immaginare un giudice del dibattimento che, stendendo la sentenza, esprima il suo pronostico in termini molto più adeguati di quanto non accada ora, scegliendo volta a volta tra la condizionale pura e semplice e il probation a seconda che ritenga che la manifestazione del comportamento del soggetto, l'esame del soggetto renda più serio ammetterlo al probation piuttosto che alla condizionale pura e semplice. Potrei, per esempio, immaginare un giudice, il quale, di fronte ad un omicidio colposo a seguito di un incidente stradale ritenga che si tratti di un comportamento assolutamente atipico rispetto a quello che è il soggetto e che pensi perciò che sia sufficiente ammetterlo alla sospensione condizionale della pena. Potre immaginare invece un giudice, il quale, di fronte ad un giovane che ha rubato, che vive in particolari condizioni in un ambiente che è, tutto sommato, tale da portarlo probabilmente ad altre occasioni di delitto, ritenga molto più intelligente, molto più incisiva l'ammissione al probation che non alla condizionale pura e semplice.

Capovolgendo l'ipotesi, posso immaginare che il giudice di sorveglianza, di fronte a chi è ammesso al *probation*, dopo un certo periodo durante il quale la prova ha dato esito positivo, ritenga che non occorre proseguirla fino alla fine e riporti il soggetto alla condizionale pura e semplice.

Si tratta, come ho già detto, di una descrizione molto rudimentale, affrettata e non meditata fino in fondo di un modo di scelta che è certo un modo organico e non di pura, meccanica, acritica addizione di due istituti incompatibili tra di loro, che tutto sommato potrebbero invece dar luogo, ripeto, ad una scelta vantaggiosa rispetto anche ai sistemi in cui il *probation* è già in atto, sintetizzando un istituto storicamente sperimentato da noi, come la condizionale, e il nuovo istituto del *probation*, che dovremo necessariamente introdurre nel nostro ordinamento per allinearci al passo delle espenienze di altri Paesi.

Se questa premessa è esatta, qual è allora il problema estremamente serio che si pone a questo punto? Non vorrei essere considerato un sabotatore della riforma penitenziaria (credo anzi di avere il diritto di essere considerato anche io con chi è interessato a che questa passi), ma è certo che, a mio parere, non è opportuno introdurre comunque aperture senza farsi carico di chiedere che cosa accadrà nell'altro ramo del Parlamento e quali reazioni potrebbero eventualmente suscitare errori di prospettiva in questa materia, al fine di una soluzione vera del problema.

Secondo la mia opinione, quello che si pone davanti a noi in questo momento è il modo per poter realizzare un contatto producente con la Commissione giustizia della Camera dei deputati, che sta discutendo del primo libro del codice penale, affinchè il problema di raccordo tra condizionale e probation venga positivamente risolto. In proposito ribadisco che per me una soluzione positiva non è quella di una addizione del probation alla condizionale, ma quella della costruzione di un meccanismo complesso che consenta l'effettiva introduzione del probation stesso nel nostro codice. Ritengo quindi di dover segnalare che, per quel che mi riguarda, non sarei disponibile ad una accettazione di questa norma nella situazione cui ho fatto testè riferimento. Penso però di esprimere un pronostico abbastanza facile dicendo che, forse, non sarei in una solitudine assoluta perchè in questo caso non si tratta tanto di pronunciarsi pro o contro una filosofia carceraria diversa quanto di operare una scelta attenta, seria e serena tra gli interessi e i valori in gioco e di rendersi conto che, come spesso accade, si rischia di passare da una situazione di notevole inciviltà giuridica e di cieco repressivismo ad una altrettanto cieca clemenza che, secondo me, non rientra tra i compiti e le responsabilità del legislatore.

S A B A D I N I . Il senatore Martinazzoli ha prospettato, sia pure — come egli stesso ha detto — in modo molto succinto e immediato, molteplici argomenti, tutti di notevole importanza, che certamente andrebbero anche da parte nostra meditati più attentamente. Mi pare, però, che il parallelo o, in un certo senso, il contrasto fra un sistema della prova introdotta in sede di giudizio ed un sistema della prova introdotta in fase di esecuzione sostanzialmente non possa essere ravvisato, soprattutto poi tenendo conto del modo come è strutturato

il sistema stesso della prova in fase esecutiva nell'articolo in esame.

Le considerazioni circa la compatibilità o meno del probation in sede di giudizio con la condizionale potrebbero, a mio avviso, essere fatte in altra sede, andrebbero cioè avanzate nel momento in cui si pensasse di istituire questo sistema nella fase processuale; ma non mi sembra che possa presentare una simile contraddizione — ripeto nella fase che stiamo considerando. E questo perchè qui non solo si può avanzare la eccezione puramente formale in due momenti diversi, ma anche perchè siamo di fronte ad una situazione diversa nella quale è sì prevista la possibilità dell'osservazione ai fini della concessione del sistema della prova fin dall'inizio dell'esecuzione, ma nella quale normalmente è ipotizzabile in concreto che poi l'osservazione e la possibilità reale della concessione della prova avvenga nella fase successiva, quando già l'esecuzione è avvenuta, perciò già quando la funzione rieducativa della pena, prevista proprio da questo nuovo ordinamento, comincerà ad avere i suoi effetti o avrà avuto almeno parzialmente i suoi effetti. Cioè nella prima fase, quella processuale, ci troviamo di fronte al detenuto e al fatto reale, mentre qui ci troviamo già di fronte alla condanna, che è un sistema punitivo e, in una certa misura, sempre repressivo il quale, proprio per questo, avrà già cominciato ad incidere sulla personalità del condannato. Abbiamo perciò due fasi distinte non solo formalmente, ma diverse sostanzialmente, la seconda delle quali è caratterizzata dall'incidenza della detenzione e della funzione rieducativa sulla personalità del condannato. A questo punto diviene pertinente la possibilità di riconsiderare la sua personalità sulla base di considerazioni pratiche la cui mancanza forse è stata l'ostacolo principale che ha impedito alla Commissione di definire il sistema della prova nella fase processuale. Infatti la difficoltà principale nella quale ci eravamo trovati nella definizione del sistema della prova nella precedente discussione in sede di riforma del primo libro del codice penale riguardava il fatto che non sapevamo a chi affidare il detenuto per l'esecuzione della prova, tanto che si era trovato il surrogato di affidarlo all'organizzazione degli assistenti sociali prevista dalla legge minorile. Questa legge tiene invece presente l'organizzazione del servizio sociale per adulti, non solo, ma anche quella di servizi speciali incaricati di esaminare i singoli casi. In concreto, mi sembra quindi che, sia sul piano teorico che su quello pratico, la legge in questione risponda alle esigenze manifestate e non contraddica le stesse, cioè sia in questa fase concretamente attuabile. Certamente i giudici dovranno usare prudenza nell'applicare la norma; lo stesso magistrato di sorveglianza, al quale è demandata la facoltà di concedere l'affidamento, in quanto è parte integrante del sistema penitenziario, sarà prudente nel concedere tale affidamento finchè non sarà realizzata l'organizzazione del servizio sociale previsto. Ci sarà certamente, quindi, una dilazione nel tempo per quanto riguarda l'introduzione di tale istituto, anche perchè il magistrato di sorveglianza, finchè non saranno impiantati concretamente questi servizi, non dovrà neppure fare riferimento ad una disposizione specifica per differire la sua applicazione, perchè si troverà nell'impossibilità di dare attuazione alla norma in mancanza del servizio previsto. Arriverà però il momento in cui tale servizio sarà costituito, la Commissione per l'osservazione dei vari casi sarà formata, ed esisteranno tutti gli strumenti atti a dare attuazione alla norma. Non è quindi neanche necessaria una norma transitoria che rinvii a quel momento l'attuazione di tale istituto, perchè, mancando lo strumento, non può essere praticamente data attuazione a quanto previsto dall'articolo 44. Anche in sede di riforma della legislazione penale dovrà essere previsto tale provvedimento, e allora le considerazioni fatte dal collega Martinazzoli sulla sospensione condizionale e sul perdono giudiziale potranno essere prese in più attento esame.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione anche per dare un valore pratico ai sondaggi che abbiamo effettuato all'estero.

2^a COMMISSIONE

Ovunque è stato accertato che le pene brevi sono spesso distruttive della personalità del condannato, cioè integrano più le attitudini delinquenziali, se già esistevano, piuttosto che correggerle. Questo principio viene quindi incontro anche ad una esigenza di carattere generale in questo campo.

PETRELLA. Avevamo due maniere per introdurre la probation nella nostra legislazione: una in senso classico, cioè probation intesa quale sospensione della condanna, e un'altra, quella che abbiamo prescelta, attraverso la legge sulla sospensione della pena detentiva con l'adozione di particolari misure che valgano a prevenire il pericolo che il reo ricada nel reato, e che siano nel contempo valide a quei fini di difesa sociale che ci eravamo proposti di salvaguardare. Cioè, anzichè la detenzione pura e semplice, altre misure ugualmente idonee vengono adottate ai fini della rieducazione del reo onde indurlo a non compiere altri reati. È stata espressamente inserita, attraverso una modificazione del testo originario, l'esigenza della probation come è stata da noi indicata, cioè in sostituzione della pena detentiva, probation che può essere revocata e seguita dall'esecuzione della condanna detentiva.

A mio avviso, quindi, non sussiste il motivo delle preoccupazioni espresse dal collega Martinazzoli circa il passaggio da un sistema rigidamente repressivo ad un altro, invece, largo di indulgenza verso i detenuti: questo è in realtà un passo da noi fatto consapevolmente verso una modernizzazione del nostro sistema penale. Mi rifuto di credere che le possibili difficoltà pratiche, o gli abusi che potrebbero essere compiuti in violazione di guesta norma, siano tali da ındurci ad escludere l'adozione della norma stessa. A mio avviso non è neanche valido un riferimento alle difficoltà di esecuzione della probation in rapporto al servizio sociale per adulti, in quanto già esiste in proposito una struttura che riguarda gli assistenti carcerari professionali e volontari. Quello che noi abbiamo fatto, segue alcuni modelli esteri che, nell'introduzione del sistema della prova, non si riferirono ad organismi già precostituiti di assistenza sociale, ma dettero l'incombenza dell'affidamento ai privati cittadini (assistenti volontari). Le prime esperienze americane, infatti, furono compiute con l'affidamento del detenuto ad una famiglia qualsiasi che nulla aveva a che fare con l'organizzazione penitenziaria.

Ecco, noi ci siamo riferiti - e anche in questo testo vi è una norma specifica alla possibilità di assistenti volontari in grado di seguire la prova del condannato. Vi è di più: abbiamo introdotto qualcosa di molto specifico e che vale a differenziare l'istituto del nostro probation da quello di altri: la possibilità che il sottoposto a prova sia costretto a vivere fuori dell'ambiente che è stato per lui principale fattore criminogeno, cioè che debba farsi una vita nuova e onesta al di fuori della situazione sociale in cui ha delinguito. Si tratta, quindi, di un sistema estremamente duttile, che rende effettivamente nuova — questa è la norma veramente rivoluzionaria della riforma — la nostra concezione della sanzione penale. Cioè, noi pensiamo ad una sanzione penale estremamente duttile, adattabile alla personalità del condannato, che valga al suo reinserimento sociale, senza arrivare al trauma e talvolta al pericolo di una detenzione che, così com'è oggi organizzata, spesso è scuola di delinquenza e non già di recupero.

Pertanto, sono favorevolissimo all'introduzione della norma, tanto più che essa potrà essere applicata là dove non sia possibile fare applicazione della condizionale. Infatti, quando stabiliamo che l'istituto del probation riguarda pene fino a 2 anni e 6 mesi di reclusione, finiamo per stabilire queste misure più adattabili soprattutto per certi tipi di condanna a pena detentiva che non sarebbero altrimenti evitabili, nonostante che sia fausta la prognosi del giudice (tanto più seria in quanto stabilita a seguito di specifiche indagini sulla personalità del condannato da parte del giudice di sorveglianza) di reinserimento sociale.

Inoltre, introducendo questo istituto, noi non ci precludiamo affatto la via a una fu-

tura riforma interessante il libro primo del codice penale. Noi, forse, siamo frenati da eccessivi timori allorchè procediamo sulla via delle riforme. In Germania occidentale è stato cambiato per due volte nel breve volgere di pochissimi anni il libro primo del codice penale riguardante l'organizzazione complessiva delle pene, con l'adozione di misure peraltro molto simili a quelle da noi adottate con l'articolo 44-quater. Io insisto sulla necessità che non dobbiamo nutrire timore nella prospettiva di affrontare nuovamente la riforma del libro primo del codice penale. A tal fine buona potrà essere la esperienza che potremo fare adottando per adesso questa forma di probation chiamiamolo così carcerario, non preventivo, non impeditivo della condanna, ma esecutivo nella sua strutturazione. È una norma che va conservata, perchè rappresenta quanto di meglio abbiamo fatto nell'opera di riforma attuata e darà prestigio al nostro lavoro.

DECAROLIS. Premetto subito che sono d'accordo, in linea di principio con l'impostazione data dall'onorevole Martinazzoli alla discussione di questo problema, nel senso che sono senz'altro favorevole al principio di sperimentare, nella nostra legislazione, un sistema di probation. E lo sono anche perchè posso anticipare che a questo istituto vorrei ricorrere in una proposta che mi riservo di fare per risolvere il problema della depenalizzazione completa o meno per l'uso o la detenzione per uso personale di droga, argomento che incominceremo ad affrontare questa sera. Mi riservo, naturalmente, di illustrare i motivi di questa mia proposta nella sede opportuna.

Comunque, ciò mi consente di spiegare, perchè sono senz'altro favorevole, ad esempio, all'utilizzo delle strutture predisposte nella riforma dell'ordinamento penitenziario dai capi secondo e terzo e in panticolare dall'articolo 65, vale a dire i centri di servizio sociale, e alla attribuzione ad essi della funzione di assistenza e supervisione propria del *probation*. Si spiega, pertanto, l'interesse a che si dia vita ad un istituto

che possa essere considerato piuttosto organico ed ampio nella sua applicazione e possa inserirsi efficacemente nel sistema penale, esigenza sottolineata anche dal senatore Martinazzoli.

In relazione a ciò, ritengo che, essendo il tipo di *probation* che mi riservo di proporte ın altra sede, una vera e propria sottoposizione a prova da deliberarsi dal giudice con sospensione dell'azione penale e, quindi, con astensione dalla pronuncia della condanna, se dobbiamo affrontare con serietà la soluzione del problema, dovremmo studiare un meccanismo il quale consenta l'applicazione del probation sia al giudice del processo fino al giudice del dibattimento con sospensione della pronuncia di condanna, sia al giudice di sorveglianza, con conseguente modifica, addirittura, degli effetti del giudicato, in quanto si applicherebbe ai condannati definitivi.

A mio avviso, questo istituto dell'affidamento in prova proprio per queste esigenze, deve essere unico e, quindi, utilizzabile come strumento sia dal giudice del giudizio e del dibattimento, sia dal giudice di sorveglianza. Convengo che, così com'è previsto, l'istituto può dar luogo a gravi perplessità per quanto concerne l'instaurarsi di un meccanismo eccessivamente permissivo e per quel che riguarda la funzione che il sistema penale deve assolvere in ordine alla garanzia di adeguata difesa sociale. Per cui penso che dovrebbe essere senz'altro prevista l'ipotesi prospettata dal senatore Martinazzoli, di attribuire una scelta alternativa al giudice nel giudizio del dibattimento tra l'applicazione della sospensione condizionale della pena, il cui presupposto è un giudizio di prognosi che potrebbe escludere l'adozione del probation, e l'applicazione dell'istituto dell'affidamento in prova. Come a me sembra opportuna e logica la possibilità suggerita dal senatore Martinazzoli di una nuova scelta da parte del giudice di sorveglianza, per cui si potrebbe passare dal probation all'applicazione della condizionale qualora la prova desse esito positivo e la prognosi ulteriore fosse senz'altro favorevole al condannato.

2^a COMMISSIONE

Potremmo anche studiare, determinandone con precisione i limiti, la possibilità di un'applicazione successiva tra la sospensione condizionale della pena e l'applicazione del probation dopo la condanna; problema che non viene risolto con una modifica pura e semplice del tempo massimo previsto dal primo comma dell'articolo 44-quater, tempo massimo superiore rispetto a quello da noi stabilito in sede di modifica della sospensione condizionale della pena nel nuovo primo libro del codice penale, perchè tale modifica del tempo massimo, che potrebbe giustificare l'applicazione di un meccanismo di scelta alternativa, trattandosi invece di un'applicazione successiva così come prevista dall'articolo 44-quater non fa altro che sommare i due periodi, con un ulteriore aumento del periodo massimo per quanto riguarda il probation dopo la condanna.

Per quanto attiene poi il problema dell'organizzazione, io penso che l'avvio che si dà con il presente ordinamento penitenziario sia utile anche per un *probation* in senso proprio da applicarsi prima della condanna: ritengo anzi che quest'organizzazione sia utilizzabile anche per un *probation* specifico nei confronti di coloro che sono sorpresi in detenzione per uso proprio di droga o per uso di droga in quanto l'articolo 65, che prevede i cosiddetti centri di servizio sociale è applicabile anche per quanto si riferisce a quest'altro tipo di *probation*.

D'altra parte dobbiamo ricordare che l'esperienza inglese, che prevede due tipi di probation (il probation e l'after care), usa gli stessi organismi e quindi le stesse strutture senza alcuna preoccupazione, con esito senz'altro positivo sia per l'applicazione del probation nei confronti di coloro che non sono condannati ma sottoposti a prova, sia per l'applicazione dell'after care nei confronti di coloro che sono sottoposti a prova dopo la condanna.

Nessuna preoccupazione sussiste quindi per quanto riguarda il problema dell'organizzazione.

Se si vuole poi scendere nei particolari dell'articolo 44-quater (ma non mi pare il caso dato che il problema posto è di carattere pregiudiziale e sistematico) dirò che, a mio avviso, le prescrizioni che sono previste in detto articolo dovrebbero essere più tassativamente indicate. Esse invece sono stabilite con eccessiva genericità: pertanto potrebbero essere aggiunte altre prescrizioni ma con un'indicazione più tassativa, la quale darebbe la possibilità di usare di questo strumento dell'affidamento in prova al servizio sociale non solo per il probation dopo la condanna ma anche per il probation prima della condanna, con astensione da parte del giudice dalla pronuncia della condanna stessa.

FILETTI. Desidero fare una sola osservazione. Mi rendo conto che la Sottocommissione (alle cui riunioni non essendo membro non ho potuto partecipare) ha voluto già introdurre il principio del probation con l'articolo 44-quater del quale ci stiamo occupando. A me pare però che la più adatta collocazione di tale principio sia non nell'ordinamento penitenziario ma nel codice penale. Questo perchè l'ordinamento penitenziario, a mio modo di vedere, riguarda l'esecuzione della pena, mentre il provvedimento in ordine alla prova che deve dare il condannato, cioè a dire in ordine all'opportunità che il giudice si rimetta alla prova che dovrà dare il condannato, forma oggetto del giudizio di cognizione, fa parte quindi della sentenza, del provvedimento che chiude il giudizio di cognizione.

Ora, esaminando il Capo VII del disegno di legge in esame, a me sembra che tutti gli articoli che lo compongono riflettano le modalità dell'espiazione della pena: si prevedono infatti il regime di semilibertà e il regime della libertà condizionale, istituti entrambi che riflettono l'esecuzione della pena, riguardano cioè non un iter iniziale ma l'iter dell'espiazone della pena. Ebbene, se non ricordo male, nella decorsa legislatura, allorquando ci occupammo dell'esame del disegno di legge relativo all'ordinamento penitenziario, decidemmo di accantonare l'introduzione del regime del probation in tale ordinamento proprio sotto questo riflesso, ritenendo noi opportuno che detto istituto

fosse introdotto nella riforma del codice penale.

Richiamo quindi l'attenzione degli onorevoli commissari sull'opportunità di limitarci, allo stato, in sede di esame dell'ordinamento penitenziario, a prendere in considerazione soltanto il regime della semilibertà e della libertà condizionale, rimandando in altre sede l'introduzione del principio del probation, cioè dell'affidamento in prova al servizio sociale.

LICINI. Desidero solo aggiungere alcune considerazioni marginali a quelle già fgatte dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto per sostenere la bontà dell'istituto del probation; osservazioni marginali che si ricollegano soprattutto a quanto si disse in sede di esame del primo libro del codice penale. In quell'occasione si accantonò appunto il problema sia per difficoltà pratiche sia perchè si pose in evidenza il fatto che con la condizionale, il perdono giudiziale e via dicendo esisteva un sistema alternativo a quello del probation, che non ci avrebbe esposto alle difficoltà pratiche alle quali quest'ultimo invece avrebbe dato luogo. Ma quando noi facemmo questo, lo facemmo proprio sul presupposto di mandare avanti una riforma che fosse attuabile e che non si bloccasse per l'istituzione di un probation per cui non esistevano ancora i mezzi di attuazione, sul presupposto insomma di pervenire finalmente ad una riforma del vecchio codice Rocco ε di introdurre qualcosa di nuovo nel nostro ordinamento. La riforma, anche se non raricale ma novellistica, è stata così varata ed inviata alla Camera dei deputati dove sta attendendo la definitiva approvazione.

Adesso mi si dice che se il probation ha diritto di esistere lo ha in quanto sia incluso nel primo libro del codice penale; cioè si ritorna a quel dilemma che allora superammo sotto la spinta della necessità di arrivare ad un risultato pratico, quello di riformare il codice Rocco. Badiamo di non perderci nel dissertare su quale sia la via mogliore da seguire, altrimenti finiamo per non percorrerne nessuna e per tornare al punto di partenza. L'organo legislativo ha il dovere

di partorire delle leggi, quindi cerchiamo di evitare di occupare il mostro tempo nello sterile rimbalzare i provvedimenti da un ramo all'altro del Parlamento.

Non vedo d'altra parte perchè l'istituto del *probation* non possa essere introdotto nell'ordinamento penitenziario. Anzi, a mio avviso ciò rappresenta un grosso vantaggio. Infatti introdotta nel libro primo del codice penale la condizionale « concedibile in più riprese » ciò diventerebbe una regola in assoluto, poichè tutto ciò che è concedibile lo si dà: vedi le attenuanti generiche. Anche a un pirata della strada che abbia ucciso più persone si concederà la condizionale perchè si tratta di un istituto senza alternative.

Introdurre il *probation* in questa sede dà al giudice, nei casi in cui non riuscisse a valutare sufficientemente la personalità del reo, e quindi non avesse la certezza che egli meriti la concessione della sospensione condizionale della pena, la possibilità di condannarlo senza alcuno scrupolo di coscienza in quanto egli lascia aperta la porta alla possibilità di applicare in sede esecutiva la *probation*.

In tal modo a mio avviso consegue una valorizzazione la concessione della condizionale prevista nel primo libro del codice penale perchè non ne facciamo uno strumento automatico, ma lasciamo al giudice la possibilità di concederla « coscientemente » una, due o magari tre volte, rimettendo i casi in cui non ha potuto approfondire l'esame della personalità del reo alla sede esecutiva.

C O P P O L A . Signor Presidente, in considerazione dell'importanza dell'argomento in discussione e tenuto conto anche dell'ora tarda, anticipo una richiesta di sospensione della seduta, non senza aver prima fatto qualche osservazione. Non si tratta di osservazioni tecniche, poichè gli argomenti a favore e contro sono stati così lucidamente e chiaramente espressi dai colleghi che ci sarebbe ben poco da aggiungere; mi preme però sottolineare che da parte di alcuni sottocommissari fu fatta esplicita riserva che in questa sede l'argomento sarebbe stato discusso. Dico questo per puntualizzare che

56° Resoconto sten. (28 novembre 1973)

non esiste da parte di alcuno di noi una qualsiasi volontà ritardatrice.

In secondo luogo io credo che sia necessario riandare un po' alla discussione di questo problema svolta in sede di riforma del codice penale e forse ancora più indietro, all'altra legislatura, quando sulla stessa riforma del primo libro del codice penale, la stessa tesi fu sostenuta con passione da parte dei colleghi del gruppo comunista. D'altra parte sia nella prima fase della discussione. avvenuta nell'altra legislatura, come nella seconda fase, per accelerare i tempi non fu addotta soltanto l'argomentazione che l'introduzione di una tale misura sarebbe stata di ostacolo all'organizzazione pratica del settore, ma si entrò anche nel merito della questione arrivando a stabilire che forse sarebbe stato opportuno un disegno di legge autonomo. Ma il problema è soprattutto di scelta e di merito.

Intanto io vorrei osservare che quando sette o otto mesi fa si discusse la riforma dei principi generali che informano il codice penale, il relatore non credette opportuno accogliere in quella sede l'istituto del probation. Adesso si richiede invece la sua introduzione in questa fase quasi surretizia. Preciso che sto esprimendo opinioni del tutto personali: comunque mi domando che cosa può essere cambiato in sette o otto mesi, al punto tale da consentire l'introduzione di una misura che, comunque la si voglia considerare, a giudizio di una certa parte della pubblica opinione, (non mi riferisco agli iniziati, a chi sa di queste cose), appare come una forma piuttosto spinta di permissivismo, e viene giudicata — almeno da questa parte dell'opinione pubblica — non adeguata al momento e alla situazione sociale nel nostro paese.

Poichè ho notato qualche incertezza sulla decisione da adottare, ritengo opportuno un attimo di ripensamento, in modo che i singoli gruppi possano prendere una precisa posizione sulla questione in oggetto; dopodichè, avendo considerato tutte le argomentazioni e ascoltato il relatore e il rappresentante del Governo, si potrà procedere ad

una consapevole valutazione dell'articolo 44 quater.

MARTINAZZOLI. In proposito ho presentato un emendamento che mi interessa più che altro per verificare quali sono i margini di compatibilità del dissenso e precisare quali sono le singole posizioni. Vorrei sapere se i colleghi sono capaci di indicarmi un sistema penale nel mondo in cui viga un'organizzazione come quella che noi andiamo costruendo in questo modo. Mi si indicherà il sistema anglosassone e altri simili i quali hanno operato una scelta coerente che è quella del probation, ma nessuno potrà indicarmi un sistema come quello che andiamo ad approvare, in cui apriamo una costellazione che è senza logica e che — chiamatela come volete - sarà incapace di sentire i tempi nuovi.

Non ritengo di essere particolarmente sensibile a certi problemi e non affermo che la barbarie dei tempi si vince con la barbarie delle pene.

Devo dare atto che nell'ipotesi da me avanzata non avevo preso in esame il caso di chi si trovasse nelle condizioni che oggi autorizzerebbero alla sospensione della condizionale, e che tuttavia, per il fatto che la pena erogatagli supera i due anni, non potrebbe beneficiarne. Sono d'accordo a questo punto nell'estendere la probation alle condanne fino a tre anni, a patto però che la si conceda a chi non ha subìto condanne precedenti. In questo modo opereremmo nell'ambito di un istituto che incide nel momento più produttivo per il recupero del detenuto. Se infatti diciamo che la probation non deve essere permissività, dobbiamo però essere d'accordo sul fatto che debba cadere nel momento ın cui può esprimere la massima capacità di recupero. Diciamo allora che la possibilità di beneficiare della probation è estesa anche alle condanne fino a tre anni, purchè si tratti di soggetti che non abbiano avuto precedenti condanne. A questo punto offriamo un quadro di compatibilità tra i due istituti e, soprattutto, diamo alla probation il senso che essa deve avere.

56° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1973)

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Mantinazzoli suona così: al primo comma, dopo le parole: « il condannato», inserire le parole: « che non abbia subìto precedenti condanne o pene detentive per delitto ». Proporrei ora di chiudere la discussione sull'articolo 44-quater e parlare poi del rinvio della discussione.

AGRIMI. Nel quadro di una rimeditazione del problema, vorrei porre l'accento su quello che mi sembra il punto di frizione da cui derivano le obiezioni di carattere sistematico che sono state avanzate dal collega Martinazzoli e da altri. Siamo cioè d'accordo che occorra sperimentare l'istituto della probation, ma ciò dovrebbe avvenire su parere del Magistrato, che lo valuta in sede di giudizio penale, e non in fase di esecuzione, come abbiamo invece previsto noi. Il punto di frizione, a mio avviso, sta nel fatto che a questo tipo di affidamento al servizio sociale possa essere provveduto anche prima dell'inizio della esecuzione della pena. Secondo me, se questo istituto deve servire all'osservazione della condotta del detenuto, tale osservazione deve logicamente avere almeno un minimo di durata — in altri termini deve essere effettuata quando l'espiazione della pena è già iniziata —. Allora la sua collocazione rimarrebbe valida, e noi faremmo il tipo di sperimentazione cui alludeva il collega Petrella. Mi pare quindi che se noi stabiliamo che l'osservazione deve essere effettuata sia pure per un periodo minimo, e che soltanto dopo si può procedere all'affidamento al servizio sociale, potremo probabilmente trovarci d'accordo sulla questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 44-quater.

C'è una richiesta del senatore Coppola tendente a rinviare il seguito della discussione a domani mattina alle ore 10. Devo osservare che personalmente non sono disposto, data la delicatezza della situazione, a prendere decisioni al riguardo, per cui mi rimetto al giudizio della Commissione e pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott Franco Battocchio